

SOMMARIO

Art.

CAPO I - NORME GENERALI

1 Oggetto del regolamento

2 Ambito di applicazione

CAPO II – MODALITA’ PER L’ACCESSO

3 Pubblicazione degli atti

4 Accesso informale

5 Procedimento di accesso formale

6 Esame dei documenti - rilascio di copie

7 Richiesta di accesso - contenuto

8 Presentazione della richiesta formale

9 Termini per la conclusione del procedimento di accesso

10 Responsabile del procedimento di accesso

11 Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

12 Esame dei documenti

13 Diritto di informazione e di accesso dei Consiglieri Comunali

14 Rilascio di copie di atti e documenti a Consiglieri Comunali

15 Responsabilità a carico dei cittadini

16 Informazioni e consultazioni

CAPO III - MISURE ORGANIZZATIVE

17 Costruzione dell'ufficio per l'accesso

18 Costituzione della raccolta dei documenti per la visione da parte dei cittadini

19 Procedura per la costituzione della raccolta dei documenti

20 Procedura per la presa visione dei documenti-atti relativi alle concessioni edilizie

21 Rilascio degli estratti in luogo delle copie

CAPO IV - DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE

22 Documenti amministrativi sottratti all'accesso

23 Non accoglimento della richiesta - differimento

24 Tutela Giurisdizionale

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

25 Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi

26 Casi non previsti

27 Norme abrogate

28 Entrata in vigore del presente regolamento

29 Pubblicità del regolamento

30 Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina:

- le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all'art. 24, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'organizzazione degli uffici per l'attuazione del diritto di accesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presente regolamento tende altresì a disciplinare e favorire l'esercizio del "Diritto di accesso e di informazione dei cittadini" come previsto dall'art. 7, commi 3, 4 e 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione, in quanto applicabile, anche nei confronti delle amministrazioni controllate o vigilate dal Comune, quando non si siano date un proprio regolamento, nonché dei concessionari di pubblici servizi.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti di questo Comune competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

4. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità comprese quelle attuabili mediante sistemi informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

CAPO II

MODALITA' PER L'ACCESSO

Art. 3 - Pubblicazione degli atti.

1. Quando la legge o lo speciale regolamento comunale non la disciplina diversamente per altri scopi, la pubblicità degli atti, ai fini del diritto di accesso, si intende realizzata con la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Art. 4 - Accesso informale

Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio comunale competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta ove provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento.

Art. 5 - Procedimento di accesso formale.

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del precedente art. 4.

Art. 6 - Esame dei documenti - Rilascio di copie

1. L'esame dei documenti è gratuito.

2. Per il rilascio delle copie dei documenti troverà applicazione, in relazione al disposto dell'art. 25, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la speciale tariffa che la Giunta Comunale approverà tenendo conto dei seguenti elementi di principio:

a) rimborso costi di riproduzione - per ogni foglio fino a cm. 21 x 29,7;

- per ogni facciata di dimensione superiore;

b) diritti di ricerca per ogni documento: - dell'anno corrente, dell'ultimo decennio, oltre il decennio;

c) diritti di visura, se ed in quanto previsti da speciali disposizioni di legge.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. Il pagamento dei diritti di cui al comma 2 nonché il fondo spese per eventuali bolli dovranno essere comprovati all'atto del ritiro dei documenti.

Art. 7 - Richiesta di accesso - Contenuto.

1. La richiesta di accesso, diversa da quella verbale, dovrà essere fatta a mezzo di modulo fornito gratuitamente dall'Amministrazione.

2. La richiesta, in ogni caso, deve contenere gli elementi indicati all'art. 4.

Art. 8 - Presentazione della richiesta formale.

1. La richiesta formale per la presa visione ed il rilascio delle copie dei documenti dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale.

2. Il responsabile dell'Ufficio Protocollo Generale subito dopo averla protocollata, di volta in volta, la trasmetterà per l'ulteriore corso, al responsabile del procedimento ovvero all'ufficio interessato.

3. La domanda si intende limitata al documento richiesto ed eventualmente ai suoi allegati facenti parte integrante di esso.

Potrà essere fatta unica domanda per documenti riconducibili allo stesso procedimento.

5. La richiesta formale presentata erroneamente è immediatamente trasmessa all'amministrazione competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

6. Il dipendente dell'ufficio di segreteria comunale curerà le relazioni con il pubblico fornendo tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.

Art. 9 - Termini per la conclusione del procedimento di accesso.

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione, al protocollo generale, della richiesta o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 5 del precedente art. 8.

2. Ove la richiesta sia irregolare, incompleta o necessiti di chiarimenti o elementi integrativi il responsabile del procedimento entro dieci giorni, è tenuto a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione delle notizie e documenti richiesti. In ogni caso l'interessato deve fornire quanto richiesto entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione a pena di archiviazione della richiesta.

Art. 10 - Responsabile del procedimento di accesso.

1. Responsabile del procedimento di accesso è colui che è preposto all'unità operativa, ufficio o servizio che per i compiti ad esso attribuiti dalle norme di organizzazione degli uffici e dei servizi detiene le informazioni, i documenti e gli atti che sono oggetto della richiesta.
2. All'autenticazione delle copie dei documenti depositati presso gli uffici comunali provvede il personale regolarmente delegato.
3. Qualora il responsabile del procedimento risulti assente o impedito il Segretario Comunale, su segnalazione dell'addetto all'ufficio protocollo, provvederà a designare il dipendente tenuto alla sostituzione.

Art. 11 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso.

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene il nome e cognome del responsabile del procedimento, l'indicazione dell'ufficio, completa della sede e gli orari, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo lasso di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. Trascorso il periodo di tempo indicato senza che l'interessato si sia presentato per prendere visione o per ottenere copia dei documenti richiesti la pratica viene archiviata.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di speciali regolamenti.

Art. 12 - Esame dei documenti.

1. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
2. Al fine di assicurare la diligente conservazione degli atti, in linea di massima è consentita la visione degli atti in copia. Il Segretario Comunale può autorizzare, sotto la propria responsabilità ed in costante presenza di persona di sua fiducia, la visione degli atti originali con gli accorgimenti di cui al 1° comma.
3. Salva, comunque, l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, documenti presi in visione. La persona eventualmente incaricata dovrà essere munita di apposita delega.

5. La copia dei documenti è rilasciata previo pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente regolamento. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Art. 13 - Diritto di informazione e di accesso dei Consiglieri Comunali.

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7 - comma 3 - della legge 8.6.1990, n. 142, ed all'art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241.
3. L'esercizio dei diritti di cui al 1° e 2° comma è effettuata dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 14 - Rilascio di copie di atti e documenti a Consiglieri Comunali.

1. I Consiglieri Comunali, con richiesta scritta, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazione del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria Comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal 3° comma del precedente art. 13. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto, su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene di norma entro 10 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta, viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Sindaco autorizza il rilascio e qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1 del DPR 26/10/1972 n. 642, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D) allegata alla legge 8/6/1962 n. 604 e successive modificazioni.

Art. 15 - Responsabilità a carico dei cittadini.

1. Chiunque danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell'art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose).

Art. 16 Informazioni e consultazioni.

1. Le informazioni sulle unità operative del Comune, loro compiti ed ubicazioni, nonché sulle funzioni di altri enti ed uffici pubblici non comunali e loro sedi sono fornite prescindendo da qualsiasi formalità.

2. Si prescinde, altresì, da qualsiasi formalità per le richieste di consultazione di Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti, B.U.R., F.A.L. della Provincia, Statuto e Regolamenti Comunali. Dette istanze sono, di norma, accolte istantaneamente salvo necessità d'ufficio motivate che potranno differire il termine di 5 giorni.

3. Le informazioni per usufruire di servizi comunali o per attivare qualsiasi procedimento amministrativo vengono fornite da tutte le unità operative su semplice richiesta verbale.

4. La consultazione delle liste elettorali, preceduta da espressa richiesta di qualsiasi cittadino, è ammessa dal dipendente comunale responsabile dell'Ufficio Elettorale entro venti giorni, in caso di consultazioni elettorali il termine può essere differito a trenta giorni.

CAPO III

MISURE ORGANIZZATIVE

Art 17 - Costituzione dell'ufficio per l'accesso.

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività amministrativa, può essere costituito, in seno alla segreteria e sotto la diretta gestione del Segretario, l' "Ufficio" per la visione dei provvedimenti da parte dei cittadini.

2. Il detto ufficio, se istituito, sarà concretamente organizzato dal Sindaco quale capo dell'Amministrazione con tempestivo provvedimento nel quale saranno indicati:

- 1) il locale o i locali messi a disposizione per il servizio;
- 2) le attrezzature ed i mobili messi a disposizione;
- 3) le generalità del dipendente o dei dipendenti preposti al servizio;
- 4) ogni altro elemento necessario per agevolare il soddisfacimento delle richieste dei cittadini.

3. Tutti i cittadini possono liberamente accedere al detto ufficio durante l'orario di apertura al pubblico.

Art. 18 - Costituzione della raccolta dei documenti per la visione da parte dei cittadini.

1. L'ufficio se costituito a norma del precedente art. 17 curerà la formazione di distinte raccolte parallele a quelle degli originali, dei seguenti documenti:

- a) tutti i regolamenti comunali nel testo in vigore, tutti gli strumenti urbanistici ed i piani commerciali;
- b) le tariffe delle imposte e tasse;
- c) le deliberazioni del Consiglio;
- d) le deliberazioni della Giunta;
- e) le ordinanze, le concessioni, le autorizzazioni e le licenze.

2. Il detto ufficio curerà, altresì, ai fini dell'accesso la raccolta delle leggi, dei regolamenti e delle circolari richiamata nei documenti interessati all'accesso.

Art. 19 - Procedura per la costituzione della raccolta dei documenti.

1. La raccolta dei documenti di cui al precedente art. 18 sarà costituita dagli atti di cui alle lettere a) e b) e da tutti gli altri elencati nel precedente art. 18 posti in essere dal giorno di entrata in vigore del provvedimento con cui si costituisce l'Ufficio per l'accesso.

2. Per lo scopo, l'Ufficio di segreteria disporrà affinché, contestualmente alla consegna dei documenti di cui al precedente articolo per la pubblicazione all'Albo Pretorio o per la notifica, ne venga depositata copia nell'ufficio di cui al precedente art. 17.

3. I detti documenti, appena depositati e sistemati nelle corrispondenti raccolte, sono a disposizione dei cittadini ai sensi del presente regolamento.

4. Le raccolte potranno essere estese, con provvedimenti del Capo dell'Amministrazione, agli atti precedenti. In assenza della raccolta dei detti atti la visione sarà assicurata presso gli uffici comunali che stabilmente li detengono.

Art. 20 - Procedura per la presa visione dei documenti - Atti relativi alle concessioni edilizie.

1. La presa visione dei documenti di cui al precedente art. 18 sarà fatta con le modalità di cui al presente regolamento.

2. Per la presa visione dei documenti eventualmente non compresi nella detta raccolta i cittadini dovranno fare richiesta verbale e sarà cura dell'ufficio aderire con ogni possibile sollecitudine alla richiesta.

3. La libera presa visione degli atti relativi alle concessioni edilizie sarà assicurata nel rispetto dell'art. 31, comma 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 21 Rilascio degli estratti in luogo delle copie.

1. E' data facoltà, agli interessati, di richiedere, in luogo delle copie integrali, gli estratti dei documenti.

2. Tuttavia, tenuto conto che, di norma, vengono rilasciate fotocopie, gli estratti dovranno in ogni caso essere relativi a pagine intere e comprendere la prima e l'ultima pagina del documento.

3. Delle pagine omesse dovrà essere fatto cenno prima della copia conforme.

CAPO IV

DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE

Art. 22 - Documenti amministrativi sottratti all'accesso

1. Sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi previsti dall'art. 8, comma 5, del DPR 27 giugno 1992, n. 352.

2. Rientrano nell'istituto del differimento di cui all'art. 23 i seguenti atti:

- a) gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi fino a quando non sarà approvata la graduatoria finale;
- b) gli atti relativi all'istruttoria di gare di appalto fino a quando non sarà dato corso all'aggiudicazione;
- c) gli atti preparatori a procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, fatti salvi i diritti di difesa dell'interessato previsti dalle norme vigenti;
- d) non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nonché degli atti inerenti i procedimenti tributari, salvo diverse disposizioni di legge.

3. Trovano applicazione gli artt. 21 e 22 del DPR 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 23 - Non accoglimento della richiesta - differimento.

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla norma che li disciplina, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessati di cui al precedente art. 22 o per salvaguardare esigenze di riservatezza eventualmente anche dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa comprendere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto motivato che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

4. Mentre i provvedimenti di accoglimento rimangono di esclusiva competenza del responsabile del procedimento, i provvedimenti di cui al presente articolo devono essere controfirmati dal Sindaco, il quale se dissente con il responsabile del procedimento può autorizzare con proprio provvedimento l'accesso.

Art. 24 - Tutela giurisdizionale.

1. La decisione dell'esclusione, della limitazione e del differimento dell'accesso deve contenere la notizia della tutela giurisdizionale cui l'interessato può ricorrere ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi.

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. Art. 26 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per i casi non previsti dal presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, troveranno applicazione le norme al momento vigenti per le Amministrazioni statali.

Art. 27 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 28 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale di Controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte dei CO.RE.CO.

Art. 29 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 30 - Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento.

1. Al fine di facilitare gli Operatori negli adempimenti di competenza per la puntuale applicazione delle norme e di ridurre al minimo le operazioni materiali occorrenti, gli uffici dipendenti fanno uso della modulistica appositamente approvata, come da schemi allegati al presente, sotto le lettere A) e B).

APPENDICE:

ART. 8 [D.P.R. 352/92](#) sui casi di esclusione del diritto di accesso

Disciplina dei casi esclusione

1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tal fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:
 - a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
 - b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
 - c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
 - d) quanto i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

ALLEGATO " A "

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

PROVINCIA DI ROVIGO

**ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DINIEGO – DIFFERIMENTO – LIMITAZIONE**

N.

Data

Vista la domanda formale prodotta in data dal/dalla Sig./a:
..... nato/a a il
residente in Via n. tendente ad ottenere, a norma
del vigente Regolamento comunale di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 l'accesso mediante:

- presa visione
- il rilascio di copie dei documenti amministrativi di cui al seguente prospetto:

ESTREMI DEL DOCUMENTO

| N.D. | SPECIE | NUMERO | DATA | OGGETTO |
|------|--------|--------|------|---------|
|------|--------|--------|------|---------|

Visto che, alla richiesta, è stata allegata ricevuta del versamento di €..... per la costituzione del relativo fondo spese;

Visto che la richiesta è così motivata

Ritenuto che la richiesta, così come formulata, non può essere accolta per il seguente motivo:

Visto che il Responsabile del Servizio, con apposita relazione, ha osservato che:

.....

proponendo

o di rifiutare l'accesso o di differire l'accesso al

o di aderire alla richiesta con le seguenti limitazioni

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.P.R. 27.6.1992 n. 352;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi;

DISPONE

.....
L'accesso richiesto come dalla parte motiva.

Il presente provvedimento sarà notificato a mano dal messo comunale entro Giorni da oggi.

A norma dell'art. 25 comma 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di

A norma dell'art. 8 della stessa n. 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è questo Ufficio

IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

ALLEGATO "B"

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

Oggetto: Richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi

Il sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente in Via n. Tel.
in relazione al vigente Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato in applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352,

CHIEDE

O di prendere visione O fotocopia non autenticata O fotocopia autenticata
Dei documenti di cui al seguente prospetto:

ESTREMI DEL DOCUMENTO

| N.D. | SPECIE | NUMERO | DATA | OGGETTO |
|------|--------|--------|------|---------|
|------|--------|--------|------|---------|

Per il seguente motivo

Data

IL/LA RICHIEDENTE

Presentata oggi A questo Ufficio.

IL RESP. DEL SERVIZIO

Vista la richiesta surriportata, SI DISPONE:

O che sia autorizzata la visione richiesta

O il rilascio della copia relativa

O che venga predisposto il provvedimento

O diniego O differimento O limitazione

In quanto

data FIRMA

In data odierna:

O ho preso visione degli atti richiesti

O ho ritirato le copie richieste

data

FIRMA